



Decreto Consigliare 31 Agosto 1922 N. 29 contenente le norme relative alla applicazione dell'articolo 32 della Legge Aggiuntiva Agraria. (abrogato).

Art. 1.

- Il colono che abita una casa alla quale sono necessari lavori urgenti (come ad esempio pavimenti sfondati in tutto od in parte o che minacciano di sfondare; tetti che lasciano passare acqua piovana; finestre o porte mancanti di infissi; muri squarciati ecc.) potrà, ove il proprietario del fondo si rifiutasse di eseguire i lavori, ricorrere alla Commissione Arbitrale Agraria. Questa, riconosciute giuste le richieste del colono, ordinerà al proprietario del fondo di eseguire i lavori dando un congruo tempo per iniziarli e nel caso che questi si rifiutasse farà eseguire i lavori stessi - a totali spese del proprietario - a mezzo dell'Ufficio Tecnico. In questo caso le somme necessarie saranno anticipate dal pubblico erario previa la approvazione e la liquidazione di cui al numero seguente.

Art. 2.

- Appena la Commissione avrà approvate le spese incontrate dallo Ufficio Tecnico, farà a mezzo del suo Segretario, notificare la nota stessa al proprietario con ingiunzione di pagare, entro cinque giorni, l'importo allo Ufficio del Registro. Ove il proprietario non provveda al pagamento si procederà agli atti esecutivi colla procedura di mano regia. Ove anche gli atti esecutivi riuscissero negativi verrà assunta in favore dell'Erario ipoteca per la somma dovuta, per le spese ed interessi.

I proprietari per la metà della somma spesa e liquidata potranno avvalersi delle facilitazioni concesse colla Legge diretta a favorire la costruzione di case popolari e la riparazione di quelle coloniche.

Art. 3.

- La esenzione delle tasse di bollo e registro si estenderà a tutti gli atti necessari ad ottenere il rimborso delle somme come sopra anticipate.